

N. 01225/2007 REG.SEN.

N. 00632/1990 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 632 del 1990, proposto da:  
STIPA Giorgio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Augusto Eugeni e Sergio Boldrini,  
presso il secondo elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Leopardi n. 2;

contro

l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di ASCOLI PICENO, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;

per la declaratoria

del diritto del ricorrente all'inquadramento nella prima qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, a far data dal 1° gennaio 1983, con contestuale attribuzione degli effetti giuridici ed economici e con interessi e rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 09/05/2007, il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO

Con atto notificato il 2.6.1990, depositato il 6.6.1990, il sig. Giorgio Stipa, dipendente dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno con inquadramento, alla data del 31.12.1982, nel nono livello funzionale del D.P.R. 7 novembre 1980, n. 810, esponeva di aver svolto all'epoca, e di aver continuato a svolgere successivamente, mansioni corrispondenti ai contenuti professionali della prima qualifica dirigenziale di cui al D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e chiedeva pertanto la declaratoria del proprio diritto all'inquadramento nella medesima qualifica funzionale ed ai conseguenziali benefici economici, con interessi e rivalutazione monetaria, a far data dal 1° gennaio 1983, deducendo al riguardo la violazione dei principi generali del nostro ordinamento, oltre che della specifica normativa prevista dall'art. 40 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347.

L'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, pur ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio.

Con memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione la difesa del ricorrente ha illustrato tesi e richieste.

## DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Come si è, infatti, costantemente espressa la giurisprudenza (cfr. Cons. St., Sez. IV, 21 gennaio 2003 n. 212; Sez. V, 29 maggio 2000 n. 3083; Sez. IV, 17 dicembre 1998 n. 1810; Sez. VI, 21 aprile 1998 n. 541; Sez. V, 30 aprile 1997 n. 432; Sez. VI, 4 marzo 1989 n. 182; Sez. IV, 19 febbraio 1988 n. 76), che il Collegio pienamente condivide, in materia di inquadramenti il pubblico dipendente non vanta una posizione di diritto soggettivo, bensì un interesse legittimo, trattandosi di attività che, per quanto vincolata dalla norma giuridica, è pur sempre estrinsecazione di un potere autoritativo dell'Amministrazione. Ciò nella considerazione che quest'ultima attraverso i provvedimenti di inquadramento provvede a dare concreto assetto alla organizzazione del proprio personale e, quindi, tramite i medesimi persegue direttamente ed immediatamente la soddisfazione di un pubblico interesse, rispetto al quale le contrapposte aspettative dei pubblici dipendenti non possono che qualificarsi di interesse legittimo.

A tale stregua, in base al carattere autoritativo dei provvedimenti di inquadramento ed alla conseguente configurabilità rispetto ad essi di posizioni di interesse legittimo, è inammissibile l'azione di accertamento di un preteso diritto del pubblico dipendente volta ad ottenere un inquadramento diverso da quello conferitogli con provvedimenti autoritativi non tempestivamente impugnati.

In altri termini, la tutela della posizione di interesse legittimo del pubblico dipendente nei confronti dell'inquadramento disposto autoritativamente dall'Amministrazione può essere fatta valere soltanto mediante la tempestiva azione impugnatoria, entro il termine di decadenza, del provvedimento ritenuto lesivo e non anche attraverso una azione di accertamento, che è propria soltanto delle posizioni di diritto soggettivo.

Nella specie, non risultando impugnato il provvedimento con il quale era stato disposto l'inquadramento del ricorrente in qualifica inferiore a quella da lui rivendicata, il ricorso in

trattazione, in quanto proposto come mera azione di accertamento di un preteso diritto del medesimo all'inquadramento nella prima qualifica dirigenziale del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, con i conseguenti benefici economici, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione deve essere assunta relativamente alle spese di giudizio, stante la mancata costituzione dell'Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del giorno 09/05/2007, con l'intervento dei signori:

Vincenzo Sammarco, Presidente

Luigi Ranalli, Consigliere

Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/08/2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE